



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 557 del 28/07/2022

Oggetto: Approvazione rinnovo convenzione con il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona via Brecce Bianche, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n. 196 ed art. 1 D.M. 25/03/1998 n. 142. Durata quinquennale (5 anni).

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)**

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funzionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- ✓ con mail acquisita in arrivo al prot. 43966/22 del 13/07/2022, la signorina Angela Bramanti, iscritta al Corso di Laurea triennale in Scienze Biologiche dell'Università Politecnica delle Marche, Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente, richiedeva a questa Azienda il rinnovo della convenzione al fine dello svolgimento di Tirocinio Formativo e di Orientamento ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n. 142;
- ✓ con protocollo n. 45525/22 del 21/07/2022, la dottoressa Monica Ferraioli del Nucleo Didattico Di.S.V.A., trasmetteva proposta di Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento per lo svolgimento delle attività previste da parte degli studenti iscritti al corso di Laurea in Scienze Biologiche dell'Università Politecnica delle Marche, Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente. Durata quinquennale

Visto il testo della convenzione, allegata alla presente, proposto dall'università in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nome del tirocinante, il nominativo del tutor e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'Università; aente validità quinquennale;

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda;

Visti gli art. 6 e 6-bis del D.Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN;

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ⊕ l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita: "Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome"



- ⊕ La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte pro. 676/UC/SAN del 03/04/2009;
- ⊕ Il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/06/1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, emanato con Decreto Ministeriale 25/03/1998 n. 142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed art. 1 DM 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. 23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11 ottobre 2013, risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. 10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di collaborazione, in merito a quanto sopra precisato, con l'Università Politecnica delle Marche, Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente, secondo il testo definito nell'allegato 1) alla presente e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1. Di approvare, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione con l'Università Politecnica delle Marche, Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente, con sede Ancona, Via Brecce Bianche, per lo svolgimento di attività di tirocinio presso le strutture dell'ASL VCO ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n. 196 e art. 1 D.M. 25/03/1998 n. 142, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto il numero 1), avente validità di 5 (cinque) anni a decorrere dalla sottoscrizione.
2. Di dare atto che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile, previste a carico del soggetto promotore ai sensi di Legge.



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

3. Di dare atto altresì che:

- a. Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;
- b. Il numero degli allievi che posso essere ammessi al tirocinio è previsto dalla DGR 22/12/2017 n. 85-6277 e dalla Convenzione e comunque riguarda le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
- c. Qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.

4. Di dare atto che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.

5. Di demandare al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs. N°101/2018.

6. Di dare mandato alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L.R. n°10/1999



Marca da
bollo

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università Politecnica delle Marche, Dipartimento e Scienze della Vita e dell'Ambiente, con sede in Ancona, codice fiscale n° 00382520427 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. **Francesco Regoli** Direttore del **Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente** nato a **Lucca il.22.4.1964** domiciliato per la carica c/o la sede del predetto Dipartimento sita in Ancona, Via **Brecce Bianche** autorizzato alla stipula del presente atto con decreto rettoriale n° 598 del 11/06/2018;

E

.....(denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in.....via.....
codice fiscale..... tel..... e-mail:.....
d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato/a dal Sig.
nato a.....il(di seguito congiuntamente nominate anche "le Parti")

Premesso che:

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859
- il DM 509/99 e s.m.i., "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.
- in sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa.
- le Parti intendono stipulare il seguente accordo di convenzione (di seguito "Convenzione")

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Soggetti

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n..... soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto promotore, nei limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del D.M. 142/1998 (vedi nota¹) ed ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196 del 1997.

Art. 2 - Modalità di svolgimento e Progetto formativo e di orientamento

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;

¹ 1 Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142, art. 1, punto 3 per l'attivazione contemporanea di stage:



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- l'estremo identificativo delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3 - Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante dovrà impegnarsi a:

- rispettare e far rispettare i progetti formativi nella loro globalità;
- redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi, da presentare al tutore universitario;
- segnalare all'Università qualsiasi variazione nella durata del tirocinio indicata nel progetto formativo e di orientamento: interruzione anticipata o proroga. Quest'ultima deve essere richiesta entro i 20 giorni antecedenti il termine indicato per la fine del progetto.
- In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore.

Art. 6 - Sicurezza e prevenzione

1. Il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

2. All'inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività.

3. Il personale coinvolto del Soggetto Promotore (tirocinante compreso) è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - di seguito per brevità semplicemente «GDPR») e, a tal fine, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che i trattamenti di dati personali raccolti e/o ottenuti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguitamento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di informativa



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

nei confronti degli interessati e l'adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento.

Art. 8 - Durata

La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e rinnovabile per uguale periodo previo accordo scritto fra le parti, anche tramite scambio di corrispondenza. La Parte che intende recedere deve darne comunicazione, mediante Fax, Pec o lettera raccomandata, con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso dovrà essere garantito lo svolgimento dei tirocini, avviati prima della data di efficacia del recesso, per l'intera durata degli stessi come definita dai singoli progetti formativi.

Art. 9 - Responsabilità

Dalla presente Convenzione non conseguirà alcun onere finanziario a carico delle Parti. Con l'esclusione dei danni cagionati con dolo o con colpa grave, nessuna Parte sarà responsabile per perdite di profitto, di produzione, di opportunità commerciale subiti dall'altra Parte in connessione con la presente Convenzione

Art. 10 – Legge applicabile e controversie

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Ogni e qualsivoglia controversia che sorga tra le Parti in connessione alla Convenzione, che non possa essere risolta attraverso amichevoli negoziazioni, dovrà essere risolta a mezzo di arbitrato irrituale secondo diritto da un arbitro unico. Luogo dell'arbitrato e di tutte le udienze sarà il foro di Ancona.

Art. 11 - Registrazione e spese

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 731, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” è stabilita l'esenzione dall'imposta di bollo per le convenzioni di tirocino per l'anno 2022.

Art. 12 – Prevenzione della corruzione

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

Art. 13 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Ancona, lì

Timbro e Firma per il Soggetto promotore

....., lì

Timbro e Firma per il Soggetto ospitante